



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E TABELLE DELLE SANZIONI

Premessa

Il presente Regolamento tiene conto di quanto stabilito:

- ✓ Dal D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 *Linee d'indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità;*
 - ✓ Dal D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 *Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e il bullismo;*
 - ✓ Dal D.M. n.30 del 15 marzo 2007 *Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di "telefoni cellulari" e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;*
 - ✓ Dalla Legge n.71 del 29 maggio 2017 *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyber bullismo.*
- Dalla Circolare M.I.M. 19/12/2022*

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunno, per una serena convivenza, anche attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.

Ogni alunno è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

Articolo 1

COMPORAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI Costituiscono mancanze disciplinari sanzionabili i seguenti comportamenti, che violano i doveri riportati nel Patto Educativo di Corresponsabilità (*art.3 D.P.R 21/11/2007 n° 235*):

Non rispettare gli altri

- ✓ Non rispettare il ruolo e la personalità dei membri della comunità scolastica;
- ✓ Assumere comportamenti di pregiudizio con atteggiamenti offensivi, discriminatori, razzisti

- o, comunque, emarginanti; forme di violenza, ricatto, minaccia, bullismo;
- ✓ Usare un linguaggio blasfemo o pesantemente volgare, commettere furti;

Non rispettare l'ambiente

- ✓ Danneggiare aule, spazi comuni, giardino, servizi igienici ecc. e il patrimonio della scuola (libri, banchi, computer e attrezzature didattiche in generale);

Non osservare le norme e il regolamento della scuola

- ✓ Irregolarità nella frequenza delle lezioni e nelle altre attività didattiche;
- ✓ Recare disturbo alle attività didattiche e mantenere un comportamento scorretto;
- ✓ Allontanarsi senza autorizzazione dall'area scolastica;
- ✓ Usare il telefonino nell'area scolastica, sia per chiamate che per riprese audio-video;
- ✓ Usare un abbigliamento che non rispetta i canoni della sobrietà e decenza;

Articolo 2

TIPOLOGIA DELLE SANZIONI E MODALITA' DI IRROGAZIONE

Premessa: I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e costruttiva e tendono a rafforzare il senso di responsabilità dell'alunno, a trasmettere il valore della socialità e del rispetto delle regole, a stabilire rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

Le sanzioni sono, pertanto, temporanee, proporzionate alla gravità e alla reiterazione dell'infrazione commessa, adeguate alla personalità ed alla storia dell'alunno, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno o della sanzione alternativa.

A questo scopo la sanzione disciplinare può essere convertita in un'attività utile, svolta in favore della comunità scolastica, da offrire in alternativa all'alunno responsabile dell'infrazione. Il Consiglio di Classe, al momento della valutazione del comportamento (voto in condotta), in sede di scrutinio, valuterà collegialmente il peso della /delle infrazione/i e /o della loro frequenza. Si precisa che, ai sensi dell'art.2 del D.L. 1/9/08 N° 137 (disposizioni urgenti in materia d'istruzione e università), la votazione del comportamento degli studenti concorre alla valutazione complessiva e determina, se inferiore a sei decimi, la *non ammissione* al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo.

Le sanzioni sotto riportate non sono obbligatoriamente sequenziali, ma vengono applicate a discrezionalità degli Organi Competenti secondo la gravità e/o reiterazione del fatto. Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli descritti nel

presente documento.

Articolo 3

MODALITA' DELLE IRROGAZIONE DI SANZIONI CHE PREVEDANO L'ALLONTANAMENTO DALLA COMUNITA' SCOLASTICA

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe.

Come da Regolamento d'Istituto i provvedimenti che prevedono l'allontanamento per un periodo fino ai 5 giorni sono adottati dal Consiglio di Classe, con la sola componente Docenti. L'allontanamento dai 6 ai 15 giorni è adottato dal Consiglio di Classe allargato alla componente dei Genitori (fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell'organo il genitore dello studente sanzionato).

Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni ivi compresi l'allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi, sono sempre adottate dal Consiglio d'Istituto. Tali sanzioni si prevedono per "reati che violino la dignità ed il rispetto della persona umana, ad es. violenza privata, minacce, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc., oppure per una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, ad es. incendio o allagamento". (Art. 1 D.P.R. 21/11/2007 , n.235, con modifiche della nota 31 luglio 2008 art.4 comma 9).

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che l'hanno resa necessaria (art. 3 L.241/1990).

Una volta che l'organo competente ha deliberato il procedimento di allontanamento dalla comunità scolastica, tale provvedimento deve essere trasmesso direttamente alla famiglia che dovrà prenderne visione. Il provvedimento scatterà solo dopo che la famiglia ne è stata messa a conoscenza. Il C. di C. può decidere anche l'esclusione temporanea da attività ricreative, associative, partecipative o sportive.

Nel periodo di allontanamento dalla comunità scolastica è previsto un rapporto con lo studente e la sua famiglia, tale da prepararne il rientro, anche assegnando elaborati di riflessione e compiti relativi ai programmi svolti in classe.

**Tabella riassuntiva delle Mancanze disciplinari,
delle sanzioni e degli Organi Competenti**

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI	ORGANI COMPETENTI
<p>1. Mancato rispetto delle regole scolastiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ ritardi, assenze ingiustificate, compiti non svolti, mancanza di materiale di lavoro; ♦ utilizzo di cellulari e/o dispositivi elettronici. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Richiamo orale. ♦ Nota sul registro. ♦ Comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione dei genitori. ♦ Allontanamento momentaneo dall'aula (e sempre sotto la sorveglianza di un collaboratore scolastico). ♦ Sospensione sino a tre giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Docente ♦ Consiglio di Classe.
<p>2. Linguaggio volgare e/o scurrile:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Comportamento irrispettoso verso il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale docente, verso i compagni. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Richiamo orale. ♦ Nota sul registro. ♦ Comunicazione scritta alla famiglia e/o convocazione dei genitori. ♦ Allontanamento momentaneo dall'aula (e sempre sotto la sorveglianza di un collaboratore). ♦ Scuse pubbliche. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Docente

	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Lettera ufficiale della scuola in caso di recidiva. ◆ Sospensione sino a tre giorni. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dirigente Scolastico o Primo Collaboratore. ◆ Consiglio di Classe.
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Annullamento di alcune attività (visite d'istruzione...) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Docente/ Consiglio di Classe
3. Comportamento irrispettoso continuato da parte di un alunno, di un gruppo di alunni o dell'intera classe.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sistemazione o pulizia dei luoghi della scuola indicati dal Consiglio di Classe. ◆ Riparazione dei danni.(art. 4 comma 5 D.P.R. 21 nov. 2007 n. 235) ◆ Sospensione (art. 328 del DL 297/94 - Scuola Primaria e Secondaria di I grado). 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dirigente Scolastico o Primo Collaboratore. ◆ Consiglio Classe.
4. Danni al materiale scolastico, danneggiamento dell'ambiente intorno all'edificio, inosservanza delle disposizioni di sicurezza.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Risarcimento del danno. ◆ Sistemazione dell'ambiente scolastico. ◆ Sospensione (in casi gravi – Scuola Primaria e Secondaria di I grado). ◆ Convocazione dei genitori. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dirigente Scolastico o Primo Collaboratore. ◆ Consiglio di Classe.

5. Atti violenti e forme di minaccia e intimidazione non perseguibili penalmente.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Scuse pubbliche. ◆ Convocazione dei Genitori. ◆ Sospensione. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Docente ◆ Dirigente Scolastico o Primo Collaboratore. ◆ Consiglio di Classe.
6. Atti violenti e forme di minaccia e intimidazione perseguibili penalmente.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Denuncia alla competente Autorità giudiziaria ◆ Sospensione 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dirigente Scolastico o Primo Collaboratore. ◆ Consiglio di Interclasse / Classe.
7. Abuso dell'immagine altrui. Divulgazione dati attraverso cellulari, video-telefonini o altri dispositivi elettronici.	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Convocazione genitori. ◆ Sospensione. ◆ Denuncia alla competente Autorità giudiziaria. 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Docente ◆ Dirigente Scolastico o Primo collaboratore. ◆ Consiglio di Classe. ◆ Dirigente scolastico o Primo Collaboratore.

8. Visite e/o Viaggi d'Istruzione

- ◆ Gli alunni che hanno riportato un giudizio negativo nel comportamento, a discrezione dei docenti, potrebbero non partecipare alle Visite e/o Viaggi d'Istruzione.
- ◆ Consiglio di Classe.

Articolo 4

SANZIONI ALTERNATIVE A FAVORE DELLA COMUNITA' SCOLASTICA Gli organi competenti possono anche comminare sanzioni alternative (tenendo sempre presente il principio della salvaguardia della sicurezza e salute degli alunni) :

a) attività manuali volte al ripristino di attrezzature,arredi, beni scolastici in genere indebitamente

danneggiati.

b) eliminazione di situazioni di degrado di locali o spazi scolastici o dell'ambiente in generale, provocate intenzionalmente.

c) attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola. d) attività di collaborazione con i responsabili della biblioteca scolastica per il riordino dei libri o per il riordino dei locali.

e) ogni altra attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola

Articolo 5

CIRCOSTANZE ATTENUANTI E AGGRAVANTI

Sono ritenute circostanze attenuanti il fatto che la mancanza si verifichi per la prima volta e che, precedentemente, la condotta sia stata positiva.

Sono ritenute circostanze aggravanti il fatto che la mancanza non si verifichi per la prima volta, che i precedenti richiami e provvedimenti non abbiano avuto esiti positivi, che la precedente condotta sia stata negativa, che le circostanze e/o le conseguenze del comportamento soggetto a sanzione siano particolarmente gravi.

Articolo 6

SANZIONI AMMINISTRATIVE

La sanzione pecuniaria a seconda dell'entità della dovrà essere stabilita dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, previa proposta del Consiglio di Classe.

Articolo 7

IMPUGNAZIONI

L'art. 5 del D.P.R 24/06/1998 n.249 è sostituito dal seguente art. 5 del D.P.R 21/11/2007 n.235: contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola che decide nel termine di 10 giorni; tale Organo è composto da un docente designato dal C. d'Istituto, da due rappresentanti eletti dai genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico e resta in carica per due anni scolastici. Il ricorso contro i provvedimenti disciplinari deve essere presentato al Dirigente Scolastico in forma scritta e con le dovute motivazioni.

Approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera

Il Presidente del Consiglio d'Istituto

Il Dirigente Scolastico